



SVILUPPUMBRIA

*SOCIETÀ REGIONALE PER LO
SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA*

La Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria SpA

*Società a capitale pubblico operante a favore della Regione Umbria
ai sensi della normativa in materia di house providing*

Via Don Bosco n. 11- Perugia

www.sviluppumbria.it

ALLEGATO 1 ALLA RDO – DISCIPLINARE DI GARA – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO E DI CONTRATTO.

OGGETTO: Procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per la selezione di una società di revisione per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti e servizi connessi per gli esercizi 2023-2024-2025, ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile e del D.Lgs. 39/2010 – CIG 98461525AB.

➤ **PREMESSA**

Sviluppumbria SpA - società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing" – ha esigenza di affidare l'incarico di revisione legale dei conti previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale, per la durata di 3 (tre) esercizi (2023-2024-2025);

- nel rispetto dello statuto sociale, l'incarico sarà conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale;

- trattandosi di servizio, si procede all'individuazione della società di revisione nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 e del Regolamento interno per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

- l'importo complessivo stimato per l'intero triennio per l'affidamento è di Euro 78.000,00 (settantottomila/00) IVA esclusa, tenuto conto del mercato di riferimento;

- in data 31/03/2023 è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21/06/2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", destinato a trovare applicazione per gli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture a partire dal 01/07/2023, data di abrogazione del D.lgs. 50/2016.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50 del 18.04.16 e s.m.i. (d'ora in poi anche Codice) attraverso piattaforme telematiche ai sensi dell'art. 58 del Codice, tramite "richiesta di offerta" evoluta (RDO evoluta) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).

Il criterio adottato per l'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice.

All'esito della procedura si sottoscriverà un contratto nei termini e con le modalità prescritte nel presente Disciplinare di gara - Condizioni particolari di RDO e di contratto, nelle Condizioni Generali di Contratto del MEPA e nel Capitolato d'Oneri "Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" per l'abilitazione di Fornitori alla Categoria "Servizi professionali di revisione legale", oltre a quanto espressamente previsto dalle Regole del sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.

Le Condizioni Generali di Contratto del MEPA sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto del MEPA.

➤ **INFORMAZIONI GENERALI**

Stazione appaltante (d'ora in poi anche S.A.): Sviluppumbria SpA
CIG 98461525AB

Luogo di svolgimento del servizio: Sedi di Sviluppumbria SpA

Punto ordinante: Amministratore Unico di Sviluppumbria SpA - Dott. ssa Michela Sciorpa
RUP: Dott. Fausto Broccoletti – Responsabile Funzione Tecnico Amministrativa
e-mail: f.broccoletti@sviluppumbria.it - tel.: 075 56811
PEC: sviluppumbria@legalmail.it

La documentazione della RDO comprende:

- Allegato 1 Disciplinare di gara - Condizioni Particolari di RdO e di Contratto;
- Allegato 2: Istanza di partecipazione;
- Allegato 3: DGUE;
- Allegato 4: dettaglio di offerta economica.

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO E COMPOSIZIONE DEL TEAM DI LAVORO

Il servizio ha ad oggetto la revisione legale dei conti di Sviluppumbria SpA e servizi connessi con riguardo al bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e dell'art. 14 del D.lgs. 39/2010 e in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

In particolare di seguito si riportano le attività minime che dovranno essere garantite:

- attività propedeutica allo svolgimento dell'incarico;
- nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché della coerenza della relazione sulla gestione;
- predisposizione di apposita relazione contenente un giudizio sul bilancio di esercizio;
- servizi di certificazione delle posizioni debitorie e creditorie.

La revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale nonché di indipendenza di cui agli artt. 9, 9 bis e 10 del D.lgs. 39/2010.

La società di revisione si obbliga, nel corso del triennio, a mantenere la medesima composizione del Team di Lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella originariamente indicata in sede di gara.

Conseguentemente, la Società di revisione si obbliga tempestivamente a comunicare a Sviluppumbria SpA eventuali variazioni dei componenti del Team di lavoro, la composizione del quale potrà essere modificata solo con personale avente la medesima esperienza o medesime caratteristiche professionali, previa approvazione da parte della stessa Sviluppumbria SpA. In

manca di espressa approvazione, Sviluppo Umbria SpA potrà richiedere la risoluzione del contratto.

ART. 2 IMPORTO DI GARA

L'importo presunto per l'affidamento dell'incarico a base di gara, al netto di IVA, è pari ad Euro 78.000,00 (settantottomila/00) per i 3 (tre) esercizi.

I costi della sicurezza sono pari a euro 0,00 (zero/00): in considerazione della natura puramente intellettuale del servizio, lo stesso non comporta rischi di interferenze per i lavoratori di Sviluppo Umbria SpA.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto la particolare natura del servizio richiede l'unitarietà della prestazione.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.50/2016, Sviluppo Umbria SpA si riserva la facoltà di modificare l'oggetto del contratto entro la soglia del 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, precisando che tali modifiche non sono sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, del citato decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 D.Lgs. 50/2016, Sviluppo Umbria SpA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tenuto conto di quanto sopra, si precisa che l'importo complessivo della gara, comprensivo di eventuali opzioni ai sensi dell'art. 106 del codice, ai fini dell'acquisizione del SIMOG, è pari ad euro 101.400,00 al netto d'IVA.

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, quale terzo esercizio dell'incarico.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare l'opzione di proroga tecnica e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione di gara per l'individuazione di un nuovo operatore economico.

ART. 4 MODALITA' DI SVOGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esecuzione del contratto dovrà svolgersi in conformità al presente Disciplinare, alla normativa di riferimento e ai principi elaborati da associazioni e ordini professionali riconosciuti dal MEF in materia di revisione legale dei conti.

ART. 5 RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del presente Disciplinare e degli allegati, potranno essere formulate esclusivamente per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura è riservata alle società di revisione invitate dalla Stazione Appaltante, iscritte al MEPA nella categoria Servizi professionali di revisione legale, secondo le

disposizioni dell'art. 45 del Codice, in forma singola o associata nelle forme di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), del D.lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Alle società costituite in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia a sua volta un consorzio di cui all' art. 45 comma 2 lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di aggregazioni di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata alle società di revisione in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, di seguito indicati.

Relativamente ai requisiti di fatturato, ai sensi dell'art. 83 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che gli importi di seguito indicati sono richiesti in considerazione della necessità di solidità finanziaria ed economica della società di revisione, tenuto conto del rapporto di durata sotteso all'incarico.

7.1 REQUISITI GENERALI

Sono ammesse alla partecipazione alla presente procedura le società di revisione (d'ora in poi anche operatore economico) per le quali:

- **NON sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;**
- **SUSSISTONO i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 39/2010;**
- **SUSSISTE l'iscrizione al MEPA nella categoria Servizi professionali di revisione legale.**

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante la compilazione e sottoscrizione del DGUE di cui all'allegato 3, e dell'istanza di cui all'allegato 2, come meglio disciplinato all'art. 10.

7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti, attestati mediante la compilazione e sottoscrizione del DGUE di cui all'allegato 3 al presente disciplinare, come meglio disciplinato all'art. 10.

I documenti richiesti all'aggiudicatario, ai fini della dimostrazione dei requisiti, dovranno essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

A) REQUISITI DI IDONEITÀ

A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui la società di revisione ha sede, per l'attività oggetto dell'incarico;
- **iscrizione al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF – sezione società, in applicazione del D. Lgs. 39/2010, ed in particolare alla sezione A) del registro medesimo di cui all'art. 8 del D.Lgs. 39/2010, in possesso dei requisiti di legge per l'attività richiesta.**

B) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A pena di esclusione:

Le società di revisione concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso di un fatturato specifico d'impresa per i servizi di revisione legale, riferito agli esercizi 2019-2020-2021 pari ad almeno € 1.000.000,00 (unmilione/00), da intendersi quale cifra complessiva del triennio.

In caso di aggiudicazione, la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci riferiti agli esercizi 2019-2020-2021 approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa.

C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE

A pena di esclusione:

La società di revisione dovrà dimostrare di aver certificato almeno 3 (tre) bilanci relativi agli ultimi 3 (tre) esercizi 2019-2020-2021 di società pubbliche, con partecipazione maggioritaria da parte di Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.Lgs. 165/2001, con indicazione degli esercizi e delle società pubbliche.

In caso di aggiudicazione, la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, come segue.

- mediante i bilanci delle società oggetto di revisione, depositati alla CCIAA o attestazione rilasciata dalle società pubbliche di cui sopra.

7.2.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'idoneità deve essere posseduto come di seguito:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Per il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, lo stesso deve essere posseduto cumulativamente sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.2.2. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità nei termini di seguito indicati: dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere i propri requisiti come previsto dall'art. 47, comma 2 bis del Codice, ovvero, nell'ipotesi in cui abbia indicato le consorziate esecutrici, i requisiti da queste ultime possedute.

7.3 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, nonché tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di idoneità professionale.

A tal fine gli operatori economici devono presentare a pena di esclusione la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dalla società di revisione ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 39/2010, nonché il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, nonché tecnico e professionale, oggetto di avvalimento. Nella dichiarazione dovrà essere previsto l'obbligo da parte dell'impresa ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- b) originale o copia autentica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del contratto di avvalimento con il quale la società di revisione ausiliaria si obbliga nei confronti della ditta concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, a pena di nullità.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Per quanto riguarda i requisiti delle esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, istanza e DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico dovrà essere composta, **a pena di esclusione**, dalla seguente documentazione:

- a) Disciplinare di gara - Condizioni Particolari di RdO e di Contratto, firmato digitalmente;

- b) ISTANZA, sottoscritta digitalmente;
- c) DGUE, firmato digitalmente;
- d) Codice PASSOE, firmato digitalmente.
- e) Offerta tecnica, firmata digitalmente e CV;
- f) Offerta economica, firmata digitalmente;
- g) Dettaglio di offerta economica, firmato digitalmente.

Oltre alla documentazione prevista in caso di avvalimento o partecipazione alla procedura in forma associata, come meglio definito negli articoli precedenti.

L'offerta presentata vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Le offerte non possono essere condizionate né sottoposte a termini non espressamente previsti dai documenti di gara.

ART. 9 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi dell'istanza e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'istanza e del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione digitale, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 10 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto nella RdO, il Concorrente dovrà depositare a sistema (upload), la Documentazione Amministrativa, che dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'istanza di partecipazione e il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

10.1. Istanza di partecipazione (oltre a quella predisposta dal MEPA)

L'istanza di partecipazione alla gara è redatta preferibilmente secondo il modello fornito dalla stazione appaltante (allegato n. 2) mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, o un facsimile assolutamente conforme allo stesso e contenente, **a pena di inammissibilità**, tutte le dichiarazioni di cui al modello citato, **compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato di ciascun operatore economico concorrente, in forma singola o associata.**

La medesima dichiarazione è resa con la consapevolezza delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, o il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata; delegataria).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nell'istanza, il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 39/2010;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- dichiara di prendere atto che Sviluppumbria SpA si è dotata di un Modello organizzativo di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e che, essendo società a totale partecipazione pubblica, ha adottato, in adempimento della legge 190/2012 e tenuto conto del Modello 231, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui fa parte integrante il Codice etico di comportamento, consultabile sul sito istituzionale – sezione “società trasparente”. Dichiara altresì di essere edotto che il Codice etico di comportamento costituisce lo strumento imprescindibile per la prevenzione della corruzione e fornisce le regole generali alle quali Sviluppumbria si vuole attenere nello svolgimento delle proprie attività; si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara di accettare che la stazione appaltante utilizzerà, per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma, l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in piattaforma. N.B. **La validità**

dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante;

- qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. Sviluppo Umbria SpA si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- dichiara di impegnarsi, in caso di affidamento dell'appalto, ad assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, fornendo – ai sensi dell'art. 3 della Legge richiamata – gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale transiteranno, qualora l'Impresa risulti aggiudicataria, le somme percepite per lo svolgimento del servizio, nonché le generalità dei soggetti autorizzati a operare sul suddetto conto;
- dichiara di non ricadere nelle previsioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c) bis e c) ter del codice;
- dichiara di rinunciare a qualunque pretesa di indennizzo nel caso in cui, a seguito di mancata approvazione del conferimento dell'incarico da parte dell'Assemblea di Sviluppo Umbria SpA, su proposta motivata del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, Sviluppo Umbria SpA proceda alla revoca della aggiudicazione, anche nel caso in cui sia già stata avviata la fase di verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo all'aggiudicatario.

Il concorrente allega copia della procura qualora dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

10.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

L'operatore economico offerente dovrà compilare e inserire nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, il DGUE – Documento di gara unico europeo, allegato n. 3 al presente disciplinare, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilato secondo quanto di seguito indicato.

In caso di partecipazione in raggruppamento, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate tutti gli operatori concorrenti sono tutti tenuti al rilascio del DGUE.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art 80 del codice (Sez. A-B-C-D).

Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A, punti 1) e 2) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 7.2 lettera A) del presente disciplinare;
- b) la sezione B, punto 2A) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 7.2 lettera B) del presente disciplinare nel triennio 2019-2020-2021;
- c) la sezione C, punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 7.2 lettera C) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

L'Istanza e il DGUE devono essere presentate e sottoscritte digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

10.3 Documentazione a corredo dell'istanza

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui alla delibera ANAC n. 264/2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

- In caso di avvalimento il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- i. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- ii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- iii. copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- iv. PASSOE dell'ausiliaria.

10.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati alla istanza di partecipazione.

ART. 11 GARANZIE

Ai sensi del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e s.m.i., non è richiesta la garanzia provvisoria del 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto di stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Tenuto conto dell'importo di gara, comprensivo di eventuali opzioni, non è previsto il contributo all'ANAC per i concorrenti.

Art.13 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nella RdO, a pena di esclusione, il Concorrente dovrà depositare a sistema (upload) l'offerta tecnica che dovrà contenere le indicazioni richieste ai fini della valutazione dei criteri e sub criteri previsti alla tabella di cui all'articolo 15 del presente disciplinare.

L'offerta tecnica dovrà essere strutturata secondo il seguente indice:

1) Approccio metodologico e organizzazione del lavoro con riferimento alla tipologia di verifiche da effettuarsi, considerata l'attività caratteristica di Sviluppumbria SpA; sintesi delle procedure da svolgere nell'ambito delle verifiche trimestrali
2) Modalità di relazione con Sviluppumbria SpA
3) Indicazione del Revisore Legale Responsabile della Revisione , delle competenze, formazione e professionalità, avendo riguardo agli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 10, comma 10, del D.Lgs. 39/2010
4) Indicazione della composizione del team di lavoro da impiegare nell'incarico, delle competenze, formazione e professionalità, avendo riguardo agli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 10, comma 10, del D.Lgs. 39/2010
5) Ore da destinare allo svolgimento dell'incarico avendo riguardo agli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 10, comma 10, del D.Lgs. 39/2010 e alle figure professionali destinate all'attività di revisione
6) Indicazione di attività di certificazione ulteriori rispetto a quelle minime previste quale requisito di accesso alla procedura (certificazione di almeno 3 bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi 2016-2017-2018 di società pubbliche, con partecipazione maggioritaria da parte di Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001)

A pena di esclusione, dovranno essere allegati i curricula - in formato europeo e sottoscritti- del Revisore Legale Responsabile della Revisione e del Team di lavoro.

Atteso che ciascun concorrente potrà esercitare il proprio diritto di accesso agli atti di gara, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i, i concorrenti hanno l'obbligo di indicare con estrema precisione e dettaglio, in calce all'offerta tecnica, fornendone adeguata motivazione, che sarà in ogni caso soggetta a valutazione da parte di Sviluppumbria SpA, quali parti dell'offerta tecnica contengano informazioni che, ove divulgate, possano ledere il legittimo interesse della tutela della proprietà intellettuale dell'operatore economico.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserita nella piattaforma nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta o indiretta di carattere economico.

Art.14 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata tenuto anche conto di quanto previsto all'art. 10, commi 9 e 10 del D.lgs. 39/2010, mediante l'inserimento **dell'importo netto, a ribasso rispetto all'importo a base di gara**, esclusi i costi per la sicurezza di natura interferenziale pari a 0.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base di gara.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente.

Tutti i costi dei "servizi" saranno a carico dell'aggiudicatario, così come determinati e risultanti dall'offerta economica presentata e oggetto del contratto che si andrà a stipulare.

L'offerta si intenderà onnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se non espressamente menzionati nei documenti di gara e nell'offerta economica del concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Al riguardo, si precisa che i prezzi offerti s'intendono comprensivi di tutte le attività comunque connesse all'erogazione dei servizi di cui alla presente RDO.

La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

14.1 DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA

Il dettaglio di offerta economica dovrà essere redatto secondo lo schema allegato al presente disciplinare (ALLEGATO N. 4), **pena l'esclusione**, come segue e contenere i seguenti elementi:

- indicazione dei Costi della Sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. I costi relativi alla sicurezza **connessi con l'attività d'impresa** dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Vista la natura intellettuale del servizio, non si richiede l'indicazione dei "Costi manodopera".

Il prezzo offerto resterà fisso ed immutabile per tutta la durata del contratto, salvo l'applicazione di disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

L'operatore economico dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

Il concorrente allega:

- copia della procura nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.

ART. 15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 del Codice, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le voci di valutazione e i relativi pesi di seguito elencati.

OFFERTA TECNICA: MASSIMO 70 PUNTI

OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 30 PUNTI

I punteggi relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti secondo i seguenti criteri di valutazione.

OFFERTA TECNICA - VOCI DI VALUTAZIONE		PESO
Organizzazione attività	Approccio metodologico e organizzazione del lavoro, in termini di qualità, coerenza e aderenza alla realtà di Sviluppo Umbria SpA	10
	Modalità di relazione con Sviluppo Umbria SpA	10
	Valutazione del Revisore Legale Responsabile della Revisione , sulla base delle competenze, formazione e professionalità, avendo riguardo agli elementi di cui all'art. 10, comma 10, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 39/2010	15
	Valutazione della composizione del team di lavoro da impiegare nell'incarico, sulla base delle competenze, formazione e professionalità, avendo riguardo agli elementi di cui all'art. 10, comma 10, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 39/2010	15
	Ore da destinare allo svolgimento dell'incarico avendo riguardo agli elementi di cui all'art. 10, comma 10, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 39/2010 e alle figure professionali destinate all'attività di revisione	10
Esperienza pregressa	Verranno valutate le attività di certificazione ulteriori rispetto a quelle minime previste quale requisito di accesso alla presente procedura (certificazione di almeno 3 bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi 2019-2020-2021 di società pubbliche, con partecipazione maggioritaria da parte di Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001)	10 (per ogni certificazione in più verranno attribuiti 2 punti fino ad un massimo di 10)
Sub TOTALE		70,00
Offerta ECONOMICA		30,00
Totale		100,00

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle proposte tecniche dei concorrenti ammessi secondo le voci di valutazione come sopra stabiliti, attribuendo i relativi punteggi nella piattaforma.

La Commissione giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascuna voce, come sopra definite, terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e punteggi secondo i coefficienti, che dovranno essere moltiplicati per la corrispondente percentuale di punteggio massimo stabilito, di seguito specificati:

GIUDIZIO QUALITATIVO, in termini di rispondenza della proposta tecnica alle esigenze della stazione appaltante	COEFFICIENTI
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Inadeguato	0,2
Non valutabile	0

Non verranno ammesse alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica le proposte tecniche che conseguano un punteggio inferiore a 42.

Con riferimento all'offerta economica l'attribuzione dei punteggi avverrà utilizzando la seguente formula:

$$X = (P_i \cdot 30) / P_o$$

dove:

X = punteggio totale attribuito al concorrente;

P_i = prezzo **TOTALE** più basso offerto in sede di gara;

P_o = prezzo **TOTALE** offerto dal concorrente.

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione a tutte le voci di valutazione di cui sopra per la proposta tecnica e per l'offerta economica.

La valutazione dell'offerta economica avverrà in automatico sulla piattaforma, la quale conseguentemente procederà in automatico anche alla sommatoria del punteggio complessivo per ciascun concorrente.

Il servizio sarà aggiudicato alla società di revisione che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo. In caso di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato alla società che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo sull'offerta tecnica, ed in caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio.

ART. 16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso Sviluppumbria SpA, con sede in Perugia, via Don Bosco, 11 nel giorno e con le modalità che verranno successivamente comunicate nella piattaforma MEPA.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma MEPA.

La Commissione, di cui al successivo art. 17, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la presenza della documentazione amministrativa caricata dai concorrenti e, una volta aperta, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) trasmettere gli atti al RUP e alla stazione appaltante, ognuno per quanto di competenza, per:
 - attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 9 del presente disciplinare e agli adempimenti connessi nella piattaforma;
 - adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni nell'ambito della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice e agli adempimenti connessi nella piattaforma.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, la sanzione applicata consisterà:

- nell'esclusione del concorrente dalla procedura;
- nella segnalazione del fatto all'Autorità Anticorruzione;
- nelle eventuali conseguenze previste dall'art. 76 (Norme penali) del predetto D.P.R. n. 445/2000.

ART. 17 COMMISSIONE DI GARA

La commissione di gara è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, con esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La Commissione potrà lavorare a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione è responsabile delle operazioni di ammissibilità delle offerte, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

ART. 18 APERTURA E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta chiusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della documentazione tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, ai fini dell'ammissibilità.

Successivamente, in una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati all'articolo 15 del presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura della offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, prende atto della graduatoria: il sistema redige in automatico le risultanze di gara, tenendo conto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP e alla stazione appaltante.

La stazione appaltante disporrà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 19 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e si procederà ai sensi del seguente articolo 20.

ART. 20 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede comunque alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto con comunicazione all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente aggiudicatario di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica verrà effettuata mediante utilizzo della Banca Dati Nazionale sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) e del relativo Sistema Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE) messo a disposizione da parte dell'ANAC.

La documentazione che non sia rilasciata dalla predetta BDNCP, verrà acquisita dalla Stazione Appaltante in conformità a quanto disposto all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Ciascun operatore economico concorrente dovrà pertanto registrarsi al Sistema FVOE secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché secondo i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. Il concorrente, effettuata la predetta registrazione al servizio FVOE e, individuato il CIG della procedura per la quale presenta offerta (98461525AB), ottiene dal sistema un codice "PASSOE". Il codice PASSOE, dopo essere stato generato, dovrà essere stampato e firmato e dovrà essere scansionato e inserito tra la **Documentazione Amministrativa**.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente procedura anche concorrenti che non risultino essersi registrati presso il predetto sistema FVOE, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per gli adempimenti previsti, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

I documenti richiesti all'aggiudicatario, ai fini della dimostrazione dei requisiti, dovranno essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 e relativi aggiornamenti.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni rese, la sanzione applicata consisterà:

- nell'esclusione del concorrente dalla procedura;
- nella segnalazione del fatto all'Autorità Anticorruzione;
- nelle eventuali conseguenze previste dall'art. 76 (Norme penali) del predetto D.P.R. n. 445/2000.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Si precisa che poiché, in osservanza dell'art. 26 dello Statuto societario, la decisione circa il conferimento dell'incarico spetta all'Assemblea di Sviluppumbria SpA, su proposta motivata del Collegio sindacale, qualora o il Collegio sindacale non ritenga di effettuare la proposta motivata o l'Assemblea decida di non conferire l'incarico, Sviluppumbria Spa procederà alla revoca della aggiudicazione.

In tali casi i concorrenti e l'aggiudicatario, anche qualora sia già stata avviata e/o conclusa la fase di verifica del possesso dei requisiti richiesti, con la partecipazione alla presente procedura, accettano di rinunciare a qualunque pretesa di indennizzo.

In tutti i casi in cui non si possa procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale o si addivenga alla risoluzione dello stesso in corso di svolgimento, Sviluppumbria SpA si riserva la facoltà di affidare il presente servizio al soggetto che nella graduatoria di aggiudicazione segue immediatamente l'originario affidatario, previa approvazione assembleare, con le modalità di cui sopra.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

La stipulazione del contratto, del quale faranno parte l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, oltre il presente disciplinare, è subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- GARANZIA DEFINITIVA: l'appaltatore ai fini della sottoscrizione del contratto deve costituire ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/16 una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/16 per la garanzia provvisoria. La garanzia fidejussoria o polizza assicurativa dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

- polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti a Sviluppumbria SpA, al personale di Sviluppumbria SpA ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della società di revisione nell'espletamento dell'attività di appalto, con massimale per sinistro pari all'importo del contratto;

- estremi conto corrente dedicato e indicazione delle generalità delle persone autorizzate ad operarvi ai sensi della Legge n.136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Il contratto d'appalto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, Sviluppumbria si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto alla società di revisione che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte, previa proposta motivata del collegio sindacale e approvazione del conferimento dell'incarico da parte dell'Assemblea.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a:

- a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dal D.Lgs. 39/2010, dal presente disciplinare e dall'offerta tecnica;

- b) svolgere il servizio in stretto collegamento con Sviluppumbria SpA;
- c) partecipare a tutti gli incontri in cui Sviluppumbria SpA ne richieda espressamente la presenza;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Sviluppumbria SpA;
- e) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni, secondo quanto specificato nel presente disciplinare e nell'offerta tecnica;
- f) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- g) manlevare e tenere indenne Sviluppumbria SpA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- h) consentire a Sviluppumbria SpA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- i) dare immediata comunicazione a Sviluppumbria SpA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto, garantendone in ogni caso la continuità;
- j) uniformarsi alle prescrizioni di cui al codice etico di comportamento di Sviluppumbria SpA, adottato anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ed al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza di Sviluppumbria SpA, consultabili sul sito istituzionale, sezione società trasparente.

In caso d'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra e a quanto previsto nel contratto, Sviluppumbria SpA, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 in tema di risoluzione.

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente anche in parte a quanto stabilito nelle proposte progettuali e/o negli atti contrattuali, Sviluppumbria SpA, in ogni momento, potrà richiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali maggiori danni, riservandosi di procedere all'esecuzione in danno per completare il servizio oggetto dell'appalto, addebitandone il relativo costo all'appaltatore.

Sviluppumbria SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, applicando quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs.n.50/2016.

ART. 21 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare all'atto della registrazione nella Piattaforma MEPA, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nell' ART. 5 RICHIESTE DI CHIARIMENTO del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC di Sviluppumbria e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara e in piattaforma.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà, anche mediante l'apposita sezione Comunicazioni del MEPA, per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma, l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

N.B. la variazione dei dati inseriti in piattaforma resta a carico dell'operatore economico stesso.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 22 RISERVE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sviluppumbria SpA si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del Codice;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché economicamente congrua, conveniente e tecnicamente valida e idonea;
- c) sospendere, reindire, non aggiudicare o annullare la gara motivatamente;
- d) revocare l'aggiudicazione e non procedere alla stipula del contratto qualora o il Collegio sindacale non ritenga di effettuare la proposta motivata o l'Assemblea decida di non conferire l'incarico ai sensi dell'art. 26 dello Statuto;
- e) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

ART. 23 CONTROVERSIE

Foro competente per le procedure di ricorso e per le controversie derivanti dal contratto è quello di Perugia.

ART. 24 CLAUSOLA FINALE

La partecipazione alla presente RDO comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare, unitamente ai relativi allegati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile in quanto applicabili.

ART. 25 ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno, ai sensi di quanto meglio espresso dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., esercitare il diritto di accesso agli atti di gara. A tal riguardo i concorrenti sono invitati a comunicare, già al momento della presentazione dell'offerta tecnica, eventuali documenti o parti di essi per i quali vietano l'accesso fornendo la relativa motivazione.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, Sviluppumbria SpA consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del Codice.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra Sviluppumbria SpA consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni fornite.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta saranno consentiti solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

ART. 26 ALLEGATI

La documentazione della RDO comprende:

- Allegato 1 Disciplinare di gara - Condizioni Particolari di RdO e di Contratto;
- Allegato 2: Istanza di partecipazione;

- Allegato 3: DGUE;
- Allegato 4: Dettaglio di offerta economica.

Dott.ssa Michela Sciorpa
Amministratore Unico